

Repertorio n. 56484

Raccolta n. 21275

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE

Registrato a: Viaregg
il 26/10/2020

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

n. 4664
Serie 1T
Modello Unico

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Ottobre,

alle ore diciotto e quaranta.

In Camaiore, via Tabarrani, 12 presso la sala del Colosseo

(22 OTTOBRE 2020)

Davanti a me Adriana Iantaffi, Notaio in Camaiore, iscritta

nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente:

PACINI Don DAMIANO, nato a Lucca il 24 febbraio 1972, residen-

te a Capannori, via Delle Capanne n. 20/A, codice fiscale

PCNDMN72B24E715U.

Comparente, cittadino italiano, della identità personale del

quale io notaio sono certa mi chiede di ricevere il verbale

dell'assemblea straordinaria dell'Associazione **"EVA ONLUS"** con

sede in Camaiore, via IV Novembre n. 79, codice fiscale

91025320465, iscritta al registro regionale delle ONLUS al n.

9488 come da decreto del presidente della Direzione regionale

del 23 febbraio 2017 e come tale O.N.L.U.S., ed iscritta al

registro regionale delle associazionismo di promozione sociale

- sezione provinciale di Lucca- come da D.D. n. 1170 del

4.10.2017, convocata in prima convocazione in data 21 ottobre

2020 alle ore 18,30 presso la sede dell'Associazione in Ca-

maiore, via IV Novembre n. 79,

e in seconda convocazione in data 22 ottobre 2020 alle ore

18,30 ove ci troviamo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento statuto sociale alla Riforma del terzo settore;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza PACINI Don DAMIANO, quale Presidente dell'associazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, il quale, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, consta e fa constare a me notaio che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 9, comma 3° dello statuto sociale, essendo presenti in proprio o per deleghe, che rimangono conservate tra gli atti sociali, 16 soci su 70 (settanta) soci aventi diritto al voto come da elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura avvenute dalle parti.

Per il collegio sindacale sono presenti Cinzia Petrucci, Gianecchini Alessandro e Menichetti Fabio.

Per il consiglio direttivo Don Damiano Pacini, Pasquinelli Cheti, Chicchi Marzia (tesoriere) Marco Rocchi (segretario).

Il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno ed innanzitutto precisa che la modifica allo statuto precedente è necessaria per l'adeguamento alla Riforma del terzo settore per ottenere l'iscrizione nell'albo delle Associazioni di Promozione Sociale e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel momento in cui sarà operativo, e presen-

ta il nuovo testo dello statuto con le modifiche apportate necessarie per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le modifiche apportate e dopo breve discussione l'assemblea approva integralmente il nuovo testo dello statuto sociale all'unanimità.

Il nuovo testo dello statuto viene consegnato a me notaio e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane alla presenza dell'assemblea.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente Pacini Don Damiano per effettuare tutte le modifiche e integrazioni sia del presente verbale che dello statuto ad esso allegato che venissero richieste dalla Regione Toscana e da ogni altro ente od organismo preposto ai controlli e per dare esecuzione alla sopra presa delibera, prestare ogni opportuno consenso, stabilendo che per tutto quanto sopra Pacini Don Damiano viene munito di ogni potere occorrente, nessuno escluso od eccettuato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e venti.

Le parti autorizzano il notaio rogante al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei conferito.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva, presente l'assemblea.

Scritto parte da persona di fiducia parte da me notaio su quattro pagine di un foglio.

Sottoscritto alle ore diciannove e venticinque.

FIRMATO: SAC DAMIANO PACINI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

ALLEGATO "B" ALLA RACC. 21275

STATUTO

dell'Associazione "EVA Onlus APS"

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita l'Associazione "EVA Onlus APS", da ora in avanti denominata "Associazione".

Nella suddetta denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà utilizzata la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", fino a quando l'Associazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Camaiore (LU), in via IV Novembre n° 79, ed ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Identità

L'Associazione continua a qualificarsi Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale fino alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore e APS - Associazione di Promozione Sociale, per cui è soggetta transitoriamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997 e a quelle del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" oppure CTS) e successive modifiche.

L'Associazione dichiara di ispirarsi, nella propria attività,

ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Articolo 3 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità solidaristiche, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- lett. a), co. 1, art. 5 del CTS: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; in particolare,

l'Associazione gestisce un centro residenziale per anziani autosufficienti e adulti con disagio sociale;

- lett. c), co. 1, art. 5 del CTS: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lett. d), co. 1, art. 5 del CTS: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	- lett. e), co. 1, art. 5 del CTS: interventi e servizi	
	finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali;	
	- lett. f), co. 1, art. 5 del CTS: interventi di tutela e	
	valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,	
	ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,	
	e successive modificazioni;	
	- lett. i), co. 1, art. 5 del CTS: organizzazione e ge-	
	stione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	particolare interesse sociale - in particolare, mostre,	
	cineforum, concerti, incontri a tema - incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-	
	tura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- lett. l), co. 1, art. 5 del CTS: formazione extra-	
	scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-	
	sione scolastica e al successo scolastico e formativo,	
	alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	- lett. u), co. 1, art. 5 del CTS: beneficenza, sostegno a	
	distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive mo-	

	dificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale, in particolare di famiglie bisognose;	
	- lett. v), co. 1, art. 5 del CTS: promozione della cultu-	
	ra della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata;	
	- lett. w), co. 1, art. 5 del CTS: promozione e tutela dei	
	diritti umani, civili, sociali e politici, promozione	
	delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reci-	
	proco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo	
	27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti	
	definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individua-	
	zione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS,	
	anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corri-	
	spettiva - al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale e nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	

pubblico.

Articolo 4 - Risorse umane

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 5 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi convenziona-

ti;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e

a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-

che di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al

proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a

premi.

Ai fini di cui al precedente primo comma, l'Associazione ha il

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai

propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Articolo 6 - Esercizio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consi-

glio Direttivo dovrà redigere e presentare all'Assemblea il

bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo del

successivo esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione

il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
di cui all'art. 3.

Articolo 7 - Associati

L'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per divenire associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire

meno solo nei casi previsti di seguito. Non sono pertanto am-

messe adesioni che violino tale principio, introducendo crite-

ri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a

termine. E' esclusa pertanto la temporaneità della partecipa-

zione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare e di fruire

di tutte le attività e dei locali e mezzi associativi, nonché

di essere eletti; di essere rimborsati dalle spese effettiva-

mente sostenute e documentate, di prendere visione dei bilanci

e di esaminare i libri associativi, e hanno diritto di voto.

Essi sono tenuti ad osservare l'Atto costitutivo, lo Statuto,

gli eventuali Regolamenti interni e tutte le deliberazioni associa-

tive.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosi-

tà, indegnità e mancata attiva partecipazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende

recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la

sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare

una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente

all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere

dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

La morosità e la mancata partecipazione verranno dichiarate

dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'Assem-

blea.

L'Associato, che non abbia più i requisiti richiesti dal presente Statuto, verrà automaticamente escluso dall'Associazione; l'esclusione verrà constatata e resa operativa dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a - L'Assemblea

b - Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione

c - Il Presidente

d - Il Collegio dei Revisori dei Conti, in qualità di Organo di controllo

Articolo 9 -Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea si svolge almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Spetta all'Assemblea:

- la deliberazione concernente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

- l'elezione e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

- l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;

- l'approvazione delle relazioni, consuntiva e preventiva, delle attività associative;

- l'approvazione degli eventuali Regolamenti interni;

- la modifica dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi degli associati: le modifiche devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati presenti; in seconda convocazione, la modifica può essere deliberata a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti;

- la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione per le quali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

- quant'altro alla stessa sia demandato dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio, a maggioranza assoluta, lo riterrà opportuno, o quando

ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere affisso nella bacheca dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà essere comunicato agli associati tramite comunicazione scritta o anche e-mail.

La partecipazione all'Assemblea avviene personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro associato in regola con i versamenti delle quote associative che comunque non può essere portatore di più di due deleghe.

La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Sta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il suo intervento ed in genere il regolare funzionamento dell'adunanza e della validità delle deliberazioni che in essa sono assunte.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, a norma del co. 1, art. 21 del Codice Civile. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno vo-

to.

Tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, l'elezione delle cariche associative si effettua a scrutinio segreto. Su proposta di un associato l'Assemblea può deliberare l'elezione a scrutinio palese. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale a cura del Segretario.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è formato dal Presidente e da almeno cinque Consiglieri, con un massimo di nove di essi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- da uno a tre coordinatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso che venga a mancare uno dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso Organo di amministrazione decide di reintegrarlo o meno, nominando il primo dei non eletti che dovrà essere confermato dalla prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo di riunisce:

- tutte le volte che il Presidente (o il Vice Presidente in sua vece) lo ritiene opportuno;

- tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine i bilanci e l'ammontare delle quote associative;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' investito dei più ampi poteri deliberativi ed esecutivi, senza limitazione alcuna per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Presidente e cariche associative

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente può esercitare i suoi poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione; il Presidente ha il potere di emettere e firmare mandati di pagamento e gli assegni sul conto corrente bancario dell'Associazione.

Il Consiglio potrà eventualmente delegare questo potere ad altri membri del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua impossibilità.

Il Segretario si occupa dell'ordinario funzionamento dell'Associazione, della tenuta dell'archivio sociale e redige i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere aggiorna i libri contabili e associativi, ottemperando a tutte quelle mansioni che sono di norma di sua competenza.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in qualità di Organo di controllo dell'Associazione, anche monocratico, è eletto se scelto dall'Assemblea e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Assistente Spirituale

L'Assistente spirituale è proposto dal Consiglio Direttivo all'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Lucca, per la durata di tre anni, in corrispondenza del proprio mandato rinnovabile.

L'Assistente spirituale ha il compito di verificare che le attività svolte dall'Associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa s'ispira, assicurando la piena comunione con la Chiesa (Diocesi, Parrocchie, Enti e Associazioni ecclesiastiche) e garantendo l'integrità della persona e la disciplina ecclesiastica. Inoltre, si occupa della cura pastorale e spirituale dei membri dell'Associazione, della comunione nell'intera Associazione tra i membri stessi e la comunità locale parrocchiale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coopera alla predisposizione dei programmi annuali di attività e propone per gli associati particolari iniziative di carattere spirituale.

Articolo 14 - Libri e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in

modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi a seguito di richiesta scritta avanzata al Presidente.

Articolo 15 - Trasformazione e scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico e, in particolare, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: SAC DAMIANO PACINI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.